

Regolamento per l'esercizio della pesca dilettantistico sportiva nelle acque del Canale Santa Maria

Art. 1

Permessi di pesca

L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva nel tratto di Canale Santa Maria in concessione è consentito ai pescatori in possesso di regolare licenza o permessi di pesca ex art. 9, 10 e 11 L.R. n. 19/98, nonché della autorizzazione rilasciata dal Concessionario.

La quota annuale dell'autorizzazione o permesso a carico di ciascun pescatore è fissata in 25 Euro. Il recesso dall'adesione, dopo l'inizio della stagione di pesca non dà diritto al rimborso della quota, qualunque sia il motivo. Il concessionario può disporre il rilascio di permessi giornalieri e/o temporanei.

Sono esentati dal pagamento i soci dell'A.S.D. Dream Carp Revolution.

I soci all'A.S.D. Dream Carp Revolution ed i titolari di permesso di pesca rilasciato dal concessionario devono sottostare al presente regolamento.

Art. 2

Limiti geografici della concessione

Il presente regolamento si applica nel tratto del Canale Santa Maria che va dalla confluenza con il fiume Dese al ponte sul Canale di Santa Maria della Strada Provinciale Quarto D'Altino-Porte

Art. 3

Modalità di pesca

Tutto il tratto del Canale Santa Maria in gestione è Zona No Kill nei confronti della Carpa, del Luccio e della Tinca.

Nell'intero tratto del Canale Santa Maria in gestione si applicano, pertanto, le norme di cui all'art. 22, comma 5 del Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne di competenza della Città metropolitana di Venezia.

Si richiamano in particolare i seguenti punti:

- obbligo di liberazione immediata, nello stesso ambiente in cui è stato catturato, del pesce appartenente alle specie autoctone tutelate dalla zona No-Kill;
- è comunque vietato l'uso dell'ancoretta;
- è vietato l'uso come esca del pesce vivo o morto;
- è vietato l'uso dell'esca artificiale dal 1° gennaio al 15 aprile;
- è consentito l'uso di un massimo di tre canne per pescatore armate esclusivamente con un solo amo senza ardiglione;
- divieto di reimmissione delle specie ittiche non autoctone catturate;
- rispetto dei periodi di divieto di pesca di cui all'art. 20 del "Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia";

Inoltre all'interno della concessione si applicano le seguenti disposizioni:

- è assolutamente vietato arrecare danni al canneto ed agli alberi.
- è vietato abbandonare gli esemplari catturati sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità dei luoghi di pesca. E' inoltre vietato provocare dissesti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei, abbandonare esche non utilizzate e rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca, nonché gettare rifiuti in acqua.
- obbligo d'uso di piombi tendifilo.
- obbligo di utilizzo di un ampio guadino per la salpatura del pesce.
- obbligo di utilizzo del materassino per la slamatura del pesce.
- è severamente vietato l'uso di qualsiasi tipo di rete per contenimento del pesce.
- l'accesso al tratto è consentito solo dalle entrate autorizzate e non da fondi privati.

Art. 4

Esche consentite

E' consentito l'uso di 4 kg al giorno totali di esche o pastura (boilies, pellets, mais...) come da regolamento provinciale.

Dal 15 maggio al 30 giugno è vietato l'uso di boilies, mais, pastelle, tiger nut , tuberi e cereali vari ed imitazioni di esse in materiali plastici. E' inoltre vietato l'utilizzo del terminale hair rig.

All'interno del tratto in concessione sono consentite le seguenti esche:

- boilies
- mais
- tiger nut
- cereali
- vermi di terra
- bigattini
- crisalidi
- pellets
- impasti di sfarinati

Art. 5

Periodi di proibizione della pesca

Ai fini di tutela della fauna acquatica, la pesca delle specie sotto riportate è vietata nei periodi a fianco di ciascuna indicati:

- anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- tinca (*Tinca tinca*) dal 1° maggio al 30 giugno;
- persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
- carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 15 aprile;
- barbo comune (*Barbus plebejus*) dal 15 aprile al 15 giugno;

Gli esemplari catturati in epoca di divieto devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione nel caso di utilizzo di esca artificiale, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

Art. 6

Rinvio a norme generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme di cui al “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia” prot. N. 52111/V e alla Legge Regionale del Veneto n. 19/1998.